

REGOLAMENTO

ORGANISMO DI VIGILANZA

Tabella delle Revisioni del regolamento "ODV-01" e descrizione delle modifiche apportate.

La revisione ultima di questo documento "ODV-01", riportata in tabella, sostituisce integralmente quanto richiamato e descritto nelle precedenti revisioni. Le revisioni superate sono da considerarsi nulle.

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione della modifica</i>	<i>Elaborato</i>	<i>Verificato</i>	<i>Approvato ed Emesso</i>
00	14-04-2015	Emissione	R.Q.	SEGRETARIO GENERALE	PRESIDENTE

 ANEA S Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	<i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>		
	ODV-01	Regolamento	Rev 00

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

L'Organismo di vigilanza (in seguito "OdV") è un organo interno all'Associazione, costituito ai sensi del D.Lgs 231/01. L'OdV è adibito alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e degli strumenti atti a prevenire e fronteggiare i rischi individuati dal D.Lgs 231/01, verificare la coerenza tra i componenti e la capacità dell'organizzazione di prevenire comportamenti non desiderati, analizzare l'adeguatezza e il mantenimento nel tempo dei requisiti, curare il necessario aggiornamento del codice etico e di buona condotta, presentando se è il caso proposte di adeguamento e verificandone l'attuazione e l'efficacia. All'OdV sono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo, riferisce unicamente al Consiglio direttivo nazionale e/o al Presidente del Consiglio direttivo nazionale sulle violazioni accertate che possono comportare l'insorgere di responsabilità o ipotesi di reato e per promuovere necessari provvedimenti .

Per conformarsi al dettato normativo e per potere svolgere i propri compiti, l'Associazione ha optato per un OdV collegiale composto da 2 (due) componenti, che non rivestano funzioni esecutive all'interno dell'organizzazione, scelti tra professionisti, esterni alla associazione, laureati preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza, economia aziendale, ingegneria e o con comprovate conoscenze e documentate esperienze in incarichi connessi ai processi di qualità e di vigilanza da almeno tre anni. Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi, in casi specifici, del supporto di altre figure interne nonché di consulenti esterni alla azienda.

L'OdV è nominato dal Consiglio direttivo nazionale e il suo funzionamento è disciplinato dal presente regolamento.

La durata in carica dei membri dell'OdV è stabilita in anni 3 (tre); è rieleggibile e i suoi membri (Presidente e membro) possono essere revocati dal Consiglio direttivo nazionale solo per giusta causa o per il sopraggiungere di elementi di incompatibilità. In tal caso, il Consiglio direttivo provvede tempestivamente alla nomina del membro revocato.

La documentazione riguardante l'attività del OdV, quali report e verbali delle sedute, deve essere conservata, a cura dello stesso, in un apposito archivio (cartaceo e/o elettronico) nella più assoluta riservatezza, avendo riguardo alle prescrizioni normative in materia di privacy nel trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/03.

 ANEA S Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	<i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>		
	ODV-01	<i>Regolamento</i>	Rev 00

Art. 2 COMPONENTI

Ad ogni membro componente dell'OdV (Presidente e membro) deve essere garantita autonomia di iniziativa e controllo, stabilità e continuità d'operato, indipendenza e libertà di giudizio.

I componenti dell'OdV non devono trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità che possa configurare un conflitto di interessi con le attività istituzionali poste in essere dall'Associazione al momento della nomina e per tutta la durata dell'incarico. Sono quindi previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza d'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni di interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, come previsto dall'art. 2382 c.c.
- riportare condanne, anche in via non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, che farebbero venire meno il possesso dei requisiti di onorabilità previsti.
- essere membri del Consiglio direttivo nazionale della Associazione

Il Consiglio direttivo nazionale valuta, preventivamente all'insediamento dei membri e in seguito, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti di compatibilità. Il venire meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato determina la decadenza dell'incarico di membro dell'OdV.

Sono da considerarsi inoltre cause di decadenza dall'incarico di membro dell'OdV qualunque forma di giusta causa, quale omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV nonché l'instaurazione di un procedimento penale a carico dei suoi membri.

Art. 3 REGOLE DI FUNZIONAMENTO

L'OdV si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta del suo componente o del Presidente del consiglio direttivo nazionale o su richiesta dello stesso, con cadenza almeno semestrale. Di ogni riunione è redatto un verbale a cura di un membro dell'OdV ed è sottoscritto da tutti i componenti dell'OdV.

La convocazione è effettuata con un preavviso di almeno tre giorni, salvo casi di urgenza, mediante comunicazione inviata anche a mezzo e-mail o fax che riporta gli argomenti posti all'ordine del giorno.

 ANEA S Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	<i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>		
	ODV-01	Regolamento	Rev 00

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti dell'OdV; le decisioni sono assunte a maggioranza.

In caso di assenza ingiustificata di un membro dell'OdV per un numero di sedute uguale o superiore al 50% rispetto a quelle tenutesi nell'anno sociale o comunque per due sedute consecutive, il componente è rimosso e sostituito con provvedimento del Consiglio direttivo nazionale.

Alle riunioni dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti qualora espressamente invitati dall'OdV.

Ai componenti dell'OdV potrà essere corrisposta una remunerazione e la stessa sarà stabilita e determinata dal consiglio direttivo nazionale. Ai membri dell'Organismo spetta, il rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate.

Art. 4 FUNZIONI COMPITI E STRUMENTI

Le funzioni e i compiti attribuiti all'OdV sono nello specifico:

Valutare l'idoneità e l'adeguatezza del modello di organizzazione e comportamento dell'Associazione, in relazione alle specifiche attività svolte dall'associazione ed alla sua organizzazione.

Vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'associazione con quanto previsto dal codice etico e di buona condotta e dai modelli organizzativi, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte

Presidiare l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e comportamento attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni e l'analisi di efficienza ed efficacia delle modifiche proposte.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento dei modelli di organizzazione e comportamento l'OdV sottopone gli stessi a due tipi di verifiche periodiche, tenendo conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i destinatari durante specifici audit interni, così ripartite:

- verifiche sugli atti principali dell'associazione, sui contratti, accordi e convenzioni di maggiore rilevanza conclusi dalla Associazione

 ANEA S Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	<i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>		
	ODV-01	Regolamento	Rev 00

- verifiche sulle procedure in cui si controlli l'effettivo funzionamento dei modelli di organizzazione e comportamento e delle relative procedure/politiche/regolamenti, secondo gli standard previsti.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con diligenza e sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni.

L'OdV al fine di potere assolvere in modo esaustivo ai propri compiti istituzionali deve:

- agire d'ufficio, mediante apposite attività di ispezione e controllo. L'OdV può altresì attivarsi in seguito ad apposite comunicazioni che gli pervengano da parte di chiunque e in qualsiasi forma. E' garantita ai soci, ai collaboratori, ai consulenti, ai fornitori, e a tutti gli stakeholder della Associazione la facoltà di inviare segnalazioni e comunicazioni con la garanzia della riservatezza. Le segnalazioni sono esaminate tempestivamente dall'OdV
- possedere una apposita casella di posta elettronica, odv@aneas.it, alla quale possono essere inviate le segnalazioni di cui sopra. L'accesso delle segnalazioni pervenute, è riservato esclusivamente ai membri dell'OdV.
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei componenti se ritenute necessarie, valutando le fattispecie secondo un criterio di prudente ragionevolezza finalizzato alla massima effettività del modello di prevenzione dei reati. Conclusa l'attività di cui sopra, assume le opportune determinazioni, ivi compresa la segnalazione agli organi interni dell'Associazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; ha diritto di accedere senza alcun limite a tutte le informazioni considerate rilevanti per la sua attività, anche mediante audizioni dirette e acquisizioni documentali. I predetti poteri sono esercitati nel rispetto della vigente normativa.

 ANEA S Associazione Nazionale Esperti ed Addetti della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	<i>ORGANISMO DI VIGILANZA</i>		
	ODV-01	<i>Regolamento</i>	Rev 00

Art. 5 RISERVATEZZA

I componenti dell'OdV hanno l'obbligo di mantenere comportamenti tali da assicurare la massima riservatezza delle informazioni delle quali vengono in possesso.

Ai componenti dell'OdV è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni e i dati riservati a soggetti che non siano autorizzati. Tali informazioni dovranno essere utilizzati nella misura e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività previste dallo specifico compito dell'organo di vigilanza. Le informazioni e i dati riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività.

Art.6 RAPPORTI CON GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi della Associazione.

L'OdV relaziona circa l'esercizio delle sue funzioni direttamente ed esclusivamente al Consiglio direttivo nazionale e/o al Presidente del Consiglio direttivo nazionale. L'OdV garantisce una costante attività di monitoraggio della struttura organizzativa e propone aggiornamenti ritenuti necessari al fine del suo adeguamento al mutare delle condizioni. L'OdV redige una relazione annuale circa l'attività svolta e la trasmette al Consiglio direttivo nazionale. L'OdV può chiedere di essere sentito dal Consiglio direttivo nazionale o dal suo Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai componenti del Consiglio direttivo nazionale Presidente e/o agli altri componenti che svolgano compiti direttivi o di controllo all'interno dell'associazione.

I poteri di iniziativa e controllo attribuiti all'OdV non possono comportare interventi modificativi sulla struttura organizzativa dell'associazione, che è attribuita ad altri organi. E' comunque fatta salva la facoltà dell'OdV, nell'ambito dei propri poteri, di proporre modifiche dell'organizzazione ritenute necessarie e idonee a implementare la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01.